

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

Ricorso

per il Dott. Fabrizio ROSATI (C.F. RSTFRZ94H20L103L), nato a Teramo il 20.6.1994 e residente in Modena, Via della Vite n. 13, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Colagrande (C.F. CLGRRT68T28A345B - fax 06/8080731 – P.E.C. roberto.colagrande@pecordineavvocatilaquila.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale Liegi n. 35/b, con domicilio digitale al relativo indirizzo di posta elettronica certificata roberto.colagrande@pecordineavvocatilaquila.it, giusta procura allegata in calce al presente atto; quale ricorrente

contro: - il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro *p.t.*;
- COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - RIPAM, in persona del legale rappresentante *p.t.*;
- FORMEZ PA, in persona del legale rappresentate *p.t.*;

e nei confronti: - del candidato in ultima posizione utile, al netto delle riserve previste dal bando, che l'amministrazione riterrà controinteressato all'esito della rideterminazione della Graduatoria dei vincitori del Distretto della Corte d'Appello di Bologna del Concorso pubblico, per il reclutamento di 3.946 unità di personale con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, per il cui nominativo e relativo indirizzo p.e.c. e/o di residenza è stata presentata richiesta di accesso agli atti;

- in ogni caso, di Marsilda JEZERCA, classificata in posizione n. 140 (con il punteggio di 31,125) nella Graduatoria dei vincitori del Distretto della Corte d'Appello di Bologna del Concorso pubblico, per il reclutamento di 3.946 unità di personale con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo pubblicata il 17.6.2024;

- in ogni caso, di Elena CELEGHIN, classificata in posizione n. 181 (con il punteggio di 29,825), nella Graduatoria dei vincitori del Distretto della Corte d'Appello di Bologna del Concorso pubblico, per il reclutamento di 3.946 unità di personale con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo pubblicata il 17.6.2024;

per l'annullamento.

previa adozione delle più opportune misure cautelari:

- della Graduatoria dei vincitori del Distretto della Corte d'Appello di Bologna per 196 unità del Concorso pubblico per il reclutamento di 3.946 unità di personale con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, pubblicata il 17.6.2024 sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica – Portale del Reclutamento InPA, per come pure da ultimo rettificata in data 26.8.2024, come da avviso del 12.9.2024, nonché dei relativi atti di approvazione, nella parte in cui non viene ricompreso il Dott. Fabrizio Rosati;
- della graduatoria di merito comprensiva degli idonei, anche non vincitori, del suddetto concorso, nella parte in cui il Dott. Fabrizio Rosati risulta collocato in posizione n. 231 con il punteggio totale pari a 27,5;
- di tutti gli atti e/o verbali inerenti la valutazione dei titoli del Dott. Fabrizio Rosati e l'attribuzione dei relativi punteggi ovvero comunque presupposti alla formazione della suddetta graduatoria di merito, sebbene allo stato non conosciuti;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso tra cui, per quanto di interesse, il provvedimento ministeriale di assunzione prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID del 17.6.2024, gli atti di convocazione dei vincitori e di scelta delle sedi presso il Distretto della Corte d'Appello di Bologna, i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio e lo stesso bando di concorso, laddove interpretato in senso lesivo per il Dott. Fabrizio Rosati, con particolare riguardo all'art. 6 riferito alla valutazione dei titoli;

nonché per la condanna

delle amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di rispettiva competenza, a procedere con il riesame del punteggio per i titoli e, quindi, di quello totale attribuito al Dott. Fabrizio Rosati secondo quanto indicato nel presente ricorso, nonché all'adozione di ogni consequenziale provvedimento volto al relativo inserimento nella suddetta graduatoria dei vincitori.

FATTO

1. Con bando del 5.4.2024 (**doc. 1**) è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non

dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, di cui – per quanto di specifico interesse – **“Codice BO - Distretto della Corte di Appello di Bologna n. 196 unità (di cui 12 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati)”**.

1.1 Il Dott. Fabrizio Rosati ha partecipato al concorso in oggetto (domanda cod. W8G7RXFHW; **doc. 2**), indicando quale sede di preferenza il Distretto della Corte di Appello di Bologna - n. 196 unità e dichiarando i seguenti titoli da valutare ai sensi dell'art. 6 del bando:

- voto di laurea pari a 110/110 conseguito da meno di 7 anni (art. 6, co. 3, lett. *a*), del bando);

- positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del d.l. 21.6.2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 9.8.2013, n. 98 (art. 6, co. 3, lett. *f*), del bando)

1.2 Il ricorrente ha superato la prova scritta del concorso conseguendo il punteggio totale pari a 22,5 (come da relativo esito **sub doc. 3**).

1.3 Sennonché in occasione della pubblicazione della graduatoria relativa al predetto Distretto di Corte d'Appello intervenuta in data 17.6.2024 (**doc. 4**) il Dott. Rosati ha appreso di non essere presente tra i vincitori, il cui ultimo in posizione utile (n. 196), fatte salve le “riserve” previste dal bando, risulta(va) avere riportato il punteggio pari a 23,75 punti.

Con provvedimento ministeriale prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID del 17.6.2024 (**doc. 4-bis**) è stata disposta l'assunzione dei vincitori individuati nelle graduatorie di merito approvate, tra cui quella di Bologna.

1.4 In data 25.6.2024 il ricorrente ha presentato via p.e.c. apposita istanza di correzione della graduatoria in autotutela (**doc. 5**) ai fini del relativo inserimento nel suddetto elenco dei vincitori e conseguenziale assunzione rilevando come, sulla scorta di un mero calcolo materiale dei punteggi attribuiti per la prova scritta e di quelli che avrebbero dovuto essere attribuiti per i titoli dichiarati, il punteggio globale riportato dal candidato avrebbe dovuto essere pari a **32,00 punti**, tale da consentirgli di posizionarsi al **n. 125** della graduatoria dei vincitori, siccome così composto:

- **22,5 punti** conseguiti nella prova scritta (**cfr. doc. 3**);

- **5,50 punti** per la votazione di 110/110 relativa al titolo di studio conseguito non oltre 7 anni prima del termine ultimo di presentazione della domanda (art. 6, co. 4, lett. *a*), del bando);
- **4,00 punti** per aver svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari previsto dall'art. 73, D.L. n. 69/2013, convertito dalla l. n. 98/2013 (art. 6, co. 4, lett. *f*), del bando).

1.5 In occasione dello scorrimento delle graduatorie riferito ad altri Distretti di Corte d'Appello del 27.6.2024 (**doc. 6**), per effetto della pubblicazione della graduatoria di merito degli "idonei" riferita al Distretto di Corte d'Appello di Bologna (**doc. 7**), il Dott. Fabrizio Rosati ha potuto riscontrare effettivamente la sussistenza dell'errore di calcolo denunciato, apprendendo di essersi collocato tra gli idonei non vincitori in posizione n. 231 con il punteggio pari a 27.5 (di cui 22,5 punti per la prova scritta e appena 5,00 punti per titoli), in luogo di quello effettivamente spettante pari a 32,00.

1.6 Pochi giorni dopo, pur in mancanza di riscontro alla istanza inviata, il ricorrente ha appreso dal sito istituzionale che la graduatoria dei vincitori in oggetto risulta(va) essere stata rimossa dal portale telematico del Ministero della Giustizia per la seguente motivazione: "*L'elenco è stato rimosso l'8 luglio 2024 in attesa di verifiche sui punteggi pubblicati*" (**doc. 8**).

1.7 Non avendo ricevuto riscontri alla istanza di autotutela né ulteriori notizie in merito alla rideterminazione della graduatoria in parola, visto l'approssimarsi del termine per proporre ricorso giurisdizionale, in data 4.9.2024 il Dott. Rosati ha presentato via p.e.c. apposita istanza di accesso (**doc. 9**) "*a tutti i dati identificativi e ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata e/o di residenza ovvero quantomeno alla domanda di partecipazione riportante i predetti dati non omissati del soggetto che, al netto delle n. 12 riserve previste per i candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati e delle altre riserve previste dal bando di concorso, risulti attualmente collocato nell'ultima posizione utile della graduatoria dei vincitori della procedura in oggetto riferita al Distretto della Corte di Appello di Bologna ovvero comunque di quei soggetti che dovessero risultare allo stato, secondo quando sopra meglio spiegato, quali controinteressati rispetto alla iniziativa giudiziale preannunciata dallo*

scrivente”; e ciò in ragione della spiegata esigenza di notificare ai sensi dell’art. 41 c.p.a. ad almeno un controinteressato l’ipotizzato ricorso avverso la esclusione dalla graduatoria dei vincitori di cui alla procedura in oggetto.

1.8 Anche tale istanza di accesso è rimasta del tutto priva di riscontro, ma in data 12.9.2024 il Dott. Fabrizio Rosati ha reperito sul portale telematico del concorso del Ministero della Giustizia un “avviso” relativo alla intervenuta rettifica della graduatoria dei vincitori del Distretto di Corte d’Appello di Bologna (cfr. avviso **sub doc. 10**); in particolare, cliccando sul *link* presente nell’avviso il ricorrente ha potuto prendere visione della predetta graduatoria “rettificata” in data 26.8.2024 (**docc. 11-12**), riscontrando tuttavia ancora una volta l’assenza del proprio nominativo.

3. Sulla scorta di quanto sin qui rappresentato il Dott. Fabrizio Rosati si vede quindi costretto a ricorrere dinanzi a codesto ecc.mo TAR per censurare la illegittimità e la ingiustizia dei provvedimenti meglio indicati in epigrafe, sulla scorta dei seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 E SS. L. N. 241/1990 ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 6 DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE; DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE; TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI; ILLOGICITÀ E IRRAZIONALITÀ MANIFESTE; CONTRADDITTORIETÀ; INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST..

In via preliminare, giova rilevare che la presente impugnativa è proposta nei confronti del Ministero della Giustizia, della Commissione RIPAM e di FORMEZ PA in ossequio al consolidato orientamento di codesto ecc.mo TAR secondo cui difetta la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, trattandosi di *“soggetto del tutto estraneo all’iter concorsuale di cui è causa, il quale coinvolge esclusivamente la Commissione Ripam, cui risultano imputabili gli atti della procedura selettiva, e il Ministero della Giustizia, ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio”* (TAR Lazio, Roma, Sez. IV, 12.9.2024 n. 16358).

3.1 Tanto premesso, con il presente ricorso si censura la illegittimità del punteggio attribuito al Dott. Rosati e segnatamente di quelli assegnati per i

titoli, tale da non consentirgli di collocarsi tra i candidati vincitori della procedura concorsuale in oggetto con riferimento alla “sede” di preferenza individuata nel Distretto di Corte d’Appello di Bologna.

In tal senso, nel rinviare a quanto già ricostruito in premessa, è utile rilevare innanzitutto che l’art. 6 del bando (*"Valutazione dei titoli e ammissione alla prova scritta"*) dispone, al comma 2, che *“La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando”*; analoga indicazione è contenuta nell'ultimo periodo del medesimo comma 2, laddove si precisa che *“Sono valutati solo i titoli inseriti negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione”* (**cfr. doc. 1**).

Il successivo comma 3 dell’art. 6 elenca i “titoli” valutabili prevedendo per quanto di specifico interesse:

- alla **lett. a)**, l’attribuzione di punti 2,75 per il conseguimento della laurea in giurisprudenza con votazione 110/110 da raddoppiare (5,50 punti) per la ipotesi in cui il titolo di studio *“sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione”*;

- alla **lett. f)**, l’attribuzione di punti 4,00 *“per il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98”* (**cfr. doc. 1**).

Ora, considerato che il Dott. Rosati risulta avere riportato il punteggio complessivo pari a 27,5 punti (di cui 22,5 punti per la prova scritta; **cfr. docc. 3 e 7**), non utile per classificarsi tra i vincitori, ne discende che per i “titoli” gli siano stati assegnati appena 5,00 punti; il che rende evidente che nella specie, per un verso, è stato erroneamente ponderato il punteggio relativo al titolo di studio dichiarato (5,00 punti in luogo dei 5,50 punti che sarebbero aritmeticamente spettati al ricorrente ai sensi della citata lett. a)) e, per altro verso, non è stato invece considerato né valutato il titolo di cui alla lett. f) dell’art. 6, co. 3, del bando e per l’effetto non sono stati

riconosciuti i **4,00 punti** previsti per il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari.

Quanto al primo aspetto, non vi sono dubbi sull'errore di calcolo compiuto dalla Commissione esaminatrice che, a fronte della laurea in giurisprudenza con una votazione di 110/110 conseguita dal ricorrente il 18.7.2018 e, quindi, da meno di 7 anni rispetto al termine ultimo di presentazione della domanda (**doc. 13**), nonché all'uopo puntualmente dichiarata alle pagg. 4-5 della domanda di partecipazione (**cf. doc. 2**), avrebbe dovuto riconoscere al candidato un punteggio raddoppiato pari a 5,50 punti, in luogo dei 5,00 punti effettivamente attribuiti, secondo quanto previsto dal citato art. 6, co. 4, lett. a), del bando.

3.2 Quanto al secondo aspetto, la Commissione ha del tutto omesso di valutare il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai fini dell'attribuzione dei 4,00 punti previsti dall'art. 6, co. 4, lett. f), del bando (v. certificato di attestazione del 26.2.2021 **sub doc. 14**), sebbene anche detto titolo risultasse effettivamente indicato dal ricorrente a pag. 4 della domanda di partecipazione (**cf. doc. 2**).

Ora, pur in mancanza dei verbali di valutazione e al fine di anticipare possibili rilievi difensivi di controparte, giova evidenziare come l'amministrazione giammai potrebbe opporre di non aver valutato il titolo per via della mancata indicazione del possesso dello stesso (anche) tra le "informazioni aggiuntive" di cui alla pag. 5 della domanda di partecipazione, mediante barratura della relativa casella, peraltro testualmente riferita soltanto al "tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98" (**cf. doc. 2**) e, dunque, nemmeno calibrata sulla specifica individuazione del titolo riportata all'art. 6, co. 3, lett. f), del bando (**cf. doc. 1**).

Pertanto, laddove la motivazione della mancata valutazione del titolo fosse da ricondurre alla predetta circostanza, la stessa si rivelerebbe parimenti illegittima e ingiusta sulla scorta dei seguenti rilievi.

Innanzitutto, se è pur vero che "*l'Amministrazione non può valutare titoli che, seppure sussistenti, non siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione ad un pubblico concorso*" (Cons. Stato, Sez. IV, 23.12.2019

n. 6935), nel caso di specie è indubbio che il titolo sia stato effettivamente dichiarato nella domanda di partecipazione (cfr. pag. 4, **doc. 2**).

D'altra parte, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare al riguardo che, anche laddove non dichiarati, l'amministrazione *"a fini di semplificazione (secondo i canini di imparzialità e buon andamento) ben può attingere ad altri documenti in proprio possesso per la valutazione dei titoli, tanto più quando sia lo stesso candidato a segnalarne l'esistenza, come prevede, in via generale, l'art. 18, comma 2, L. n. 241 del 1990 (Cons. Stato Sez. III, 30 maggio 2013, n. 2939). Corretto è da ritenersi pertanto l'operato dell'Amministrazione, non essendosi trattato nel caso di specie propriamente neppure di un soccorso istruttorio, in quanto dalla domanda di partecipazione risultavano già tutti i dati necessari per la verifica dei titoli, secondo le modalità indicate nel bando"* (Cons. Stato, Sez. II, 13.1.2023, n. 465). Applicando tale principio al caso di specie risulta del tutto evidente che, a prescindere dalla suindicata previsione di cui all'art. 6, co. 2, del bando (che, se del caso, si impugna per i motivi che seguono laddove ritenuta ostativa alla valutazione del titolo siccome del tutto irragionevole e sproporzionata), la Commissione ben avrebbe potuto/dovuto procedere comunque alla valutazione del titolo giacché nella domanda di partecipazione, a tutto concedere, risultavano presenti tutti i dati necessari per la relativa verifica e valutazione (ossia l'indicazione dell'espletamento con esito positivo del periodo di tirocinio di cui all'art. 73 del d.l. n. 69/2013; cfr. pag. 4, **doc. 2**).

Tanto più che, in ogni caso, alla fattispecie in esame ben potrebbe applicarsi anche l'orientamento giurisprudenziale secondo cui *"in caso di presentazione della domanda di partecipazione ad un concorso con modalità telematiche, con la quale è di fatto imposto al candidato di riempire dei campi predeterminati corrispondenti al format telematico, l'Amministrazione ha il dovere di prendere in considerazione ai fini del punteggio - eventualmente in sede di richiesta di rettifica della graduatoria in via di autotutela e ovviamente previa verifica dell'effettiva sussistenza del titolo medesimo - anche eventuali titoli che, a cagione del format utilizzato, non è stato possibile indicare nella domanda redatta con modalità informatiche. E invero, la modalità informatica di compilazione della*

domanda non può impedire all'Amministrazione, per un mero tecnicismo informativo, di considerare il titolo ove effettivamente sussistente e comprovato" (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III, 3 luglio 2020, n. 7661). Se, sulla base dei principi richiamati, sono dunque suscettibili di valutazione i titoli non dichiarati, "che, a cagione del format utilizzato, non è stato possibile indicare nella domanda", devono, e a maggior ragione, essere utilmente computati quei titoli che risultano effettivamente declinati nel contesto della domanda, essendo irrilevante, ai fini della definizione del contenuto dichiarativo se essi siano stati o meno inseriti nella "Sezione" destinata ad ospitarli all'interno c.d. "format telematico"" (TAR Veneto, Sez. I, 24.1.2022, n. 156).

Al riguardo, risulta significativo osservare in primo luogo che non risulta espressamente da alcun atto della procedura e tantomeno dal suindicato comma 2 dell'art. 6 del bando che il titolo di cui al successivo comma 3, lett. f), avrebbe dovuto essere necessariamente indicato ai fini della relativa valutazione tra le "informazioni aggiuntive" della domanda di partecipazione. Ed anzi, confrontando la descrizione del titolo valutabile siccome individuato dalla citata previsione del bando ("per il **positivo espletamento** del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98"; **cfr. doc. 1**) con la dichiarazione consentita nel format di domanda tra le "informazioni aggiuntive" (ossia "il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98"; **cfr. doc. 2**) è del tutto palese come non vi sia corrispondenza tra le stesse; nella specie, ai fini della sussistenza del titolo, è previsto che debba valutarsi non già lo svolgimento del tirocinio in parola (cui unicamente si riferirebbe la casella da barrare tra le "informazioni aggiuntive") bensì semmai il "**positivo espletamento**" dello stesso.

Sotto questo aspetto, dunque, se da un lato si potrebbe sostenere che il format di domanda non consentisse effettivamente di "dichiarare" il titolo prescritto dal bando, dall'altro, non v'è dubbio che la dichiarazione contenuta a pag. 4 della domanda (sia pure con riferimento ai "titoli di preferenza"), nella specie effettivamente articolata dal ricorrente, risulti

invero pienamente coincidente con la dichiarazione del titolo prescritta dall'art. 6, co. 3, lett. f), del bando (giacché inequivocabilmente volta ad attestare di “avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98”; cfr. doc. 2)).

3.3 Ne discende sotto tutti questi profili la obiettiva illegittimità e ingiustizia della valutazione del ricorrente con riguardo ai due suindicati titoli e della correlata attribuzione del punteggio, che non gli ha consentito di classificarsi utilmente tra i vincitori della selezione riferita al Distretto della Corte d'Appello di Bologna.

Viceversa, sotto il profilo della c.d. “prova di resistenza”, nonché avuto riguardo anche alla graduatoria “rettificata” pubblicata il 12.9.2024 (cfr. doc. 11), è del tutto evidente che, laddove al Dott. Fabrizio Rosati fossero stati riconosciuti i titoli sopraindicati e coerentemente assegnati i relativi punteggi prescritti dal bando, quest'ultimo si sarebbe collocato nella posizione n. 125 dell'elenco dei vincitori con un punteggio totale pari a 32,00 punti, di cui:

- **22,50 punti** conseguiti nella prova scritta (cfr. doc. 3);
- **5,50 punti** per la votazione di 110/110 relativa al titolo di studio conseguito non oltre 7 anni prima del termine ultimo di presentazione della domanda (art. 6, co. 4, lett. a), del bando; cfr. docc. 2 e 13);
- **4,00 punti** per aver superato con esito positivo il tirocinio presso gli uffici giudiziari previsto dall'art. 73, D.L. n. 69/2013, convertito dalla l. n. 98/2013 (art. 6, co. 4, lett. f), del bando; cfr. docc. 2 e 14).

Di qui la illegittimità *in parte qua* della graduatoria riferita al Distretto della Corte d'Appello di Bologna, come da ultimo rettificata, e degli ulteriori provvedimenti connessi impugnati, da cui discende altresì l'onere per l'amministrazione di procedere alla rettifica dei punteggi assegnati al ricorrente nonché all'inserimento di quest'ultimo nella graduatoria dei vincitori e alla relativa assunzione.

Istanza cautelare

All'illustrato *fumus boni iuris* si accompagna il *periculum in mora*, tenuto conto che per effetto dei provvedimenti impugnati *in parte qua*, con

particolare riguardo alla graduatoria finale riferita al Distretto della Corte d'Appello di Bologna, come da ultimo rettificata in data 12.9.2024, e al provvedimento di assunzione dei vincitori ivi inseriti del 17.6.2024, il ricorrente rischia di vedere irrimediabilmente sfumare la possibilità di conseguire il posto di lavoro per cui ha concorso (che prevede “*la stipula di contratto individuale di lavoro in regime di tempo pieno con termine al 30 giugno 2026*”; v. art. 11 del bando **sub doc. 1**).

Il pregiudizio risulta grave e irreparabile dal momento che, a seguito della recentissima pubblicazione della graduatoria “rettificata” e sino a quel momento “congelata” a far data dall’8.7.2024 per “*verifiche sui punteggi pubblicati*” (**cf. doc. 8**), risultano oramai imminenti l’assunzione e la scelta delle sedi da parte dei vincitori ivi utilmente collocati; senza contare peraltro gli altrettanto imminenti scorrimenti della graduatoria in parola dai quali, in ragione della posizione attuale, il ricorrente si vedrebbe escluso.

D’altro canto, anche in un’ottica comparativa tra gli interessi in rilievo e tenuto conto della obiettiva gravità e fondatezza dei denunciati errori valutativi, appare evidente che, a fronte dei seri e irreparabili danni che derivano al ricorrente, dall’auspicato e doveroso inserimento di quest’ultimo nella graduatoria dei vincitori non deriverebbe alcun pregiudizio specifico all’Amministrazione, visto che anzi l’interesse pubblico in sua cura corrisponde proprio alla selezione e alla conseguente assunzione dei candidati maggiormente titolati.

Senza dire, sotto questo aspetto, che risulta di immediata rilevabilità il vizio contestato, atteso che al ricorrente risultano essere stati assegnati appena 27,00 punti (che lo hanno portato a collocarsi in posizione n. 231 tra gli idonei non vincitori; **cf. doc. 7**), laddove invero avrebbe dovuto essergli oggettivamente attribuito un punteggio totale pari a **32,00 punti**, tale da consentirgli di posizionarsi al **n. 125** della graduatoria dei vincitori, siccome così composto:

- **22,5 punti** conseguiti nella prova scritta (**cf. doc. 3**);
- **5,50 punti** per il titolo di laurea dichiarato (art. 6, co. 4, lett. a), del bando; **cf. docc. 2 e 13**);

- **4,00 punti** per il titolo dichiarato del superamento con esito positivo del tirocinio presso gli uffici giudiziari (art. 6, co. 4, lett. f), del bando; **cfr. docc. 2 e 14).**

In tale contesto si confida nella concessione di una misura cautelare che, previa sospensione *in parte qua* della efficacia dei provvedimenti impugnati, voglia ordinare all'amministrazione di procedere alla correzione dei punteggi assegnati secondo quanto meglio indicato nel presente ricorso ai fini del conseguente inserimento del ricorrente, sia pure con riserva e/o in sovrannumero, nella graduatoria dei vincitori del Distretto della Corte d'Appello di Bologna indicato come "sede" di preferenza.

Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami

ai sensi degli artt. 37 e 41, co. 4, c.p.a.

Come già anticipato in narrativa, al fine di proporre tempestiva e rituale impugnazione degli atti meglio indicati in epigrafe, dopo aver presentato apposita istanza in autotutela in data 25.6.2024 (**cfr. doc. 5**) e nel regime di "congelamento" della graduatoria a far data dall'8.7.2024 per "*verifiche sui punteggi pubblicati*" (**cfr. doc. 8**), in data 4.9.2024 il ricorrente ha presentato alle amministrazioni resistenti apposita istanza di accesso a "*tutti i dati identificativi e ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata e/o di residenza ovvero quantomeno alla domanda di partecipazione riportante i predetti dati non omissati del soggetto che, al netto delle n. 12 riserve previste per i candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati e delle altre riserve previste dal bando di concorso, risulti attualmente collocato nell'ultima posizione utile della graduatoria dei vincitori della procedura in oggetto riferita al Distretto della Corte di Appello di Bologna ovvero comunque di quei soggetti che dovessero risultare allo stato, secondo quando sopra meglio spiegato, quali controinteressati rispetto alla iniziativa giudiziale preannunciata dallo scrivente*" (**cfr. doc. 9**).

Nella citata istanza di accesso agli atti si è inteso fare riferimento in particolare all'ultima posizione utile in graduatoria ovvero quantomeno alle posizioni che sarebbero state sopravanzate dal ricorrente in caso di riconoscimento dei punteggi pretermessi, al netto delle "riserve" previste dal bando e ferma restando naturalmente la possibilità che, nelle more, la

graduatoria potesse essere rettificata e/o riformulata (come peraltro in parte avvenuto; **cfr. doc. 11**) e che, pertanto, potessero individuarsi altri soggetti controinteressati; e ciò fermo restando che nella graduatoria in parola risulta essere riportati soltanto i nominativi dei soggetti ivi inseriti e il punteggio riportato, senza alcuna altro dato identificativo.

Ad ogni modo, ciò che rileva nella specie è che la suddetta richiesta di accesso agli atti è rimasta ad oggi priva di riscontro, sicché allo stato risulta impossibile per il Dott. Rosati conoscere i dati identificativi necessari per procedere con la notifica del ricorso nei confronti del soggetto collocato nella ultima posizione utile della graduatoria dei vincitori, al netto delle “riserve” previste dal bando.

D’altro canto, nella specie, ben potrebbero/dovrebbero ritenersi comunque quali effettivi controinteressati tutti quei soggetti utilmente collocati in graduatoria che verrebbero sopravanzati dal ricorrente in caso di accoglimento del gravame (che, come sopra spiegato, dovrebbe consentirgli di posizionarsi quantomeno alla posizione n. 125 dei vincitori con il punteggio pari a 32,00) e, in tal senso, il ricorso è comunque ritualmente notificato nei confronti degli unici due candidati di cui è stato possibile reperire comunque un valido indirizzo di posta elettronica certificata; il riferimento è, in particolare, ai candidati collocati rispettivamente nella posizione n. 140 (con il punteggio di 31,125) e nella posizione n. 181 (con il punteggio di 29,825) della Graduatoria dei vincitori del Distretto della Corte d’Appello di Bologna che, come detto, potrebbero essere sopravanzati dal Dott. Rosati in caso di auspicato accoglimento del gravame e vanterebbero quindi un interesse a contraddire per mantenere le suddette posizioni, utili ai fini della preventiva scelta della “sede” di effettiva assegnazione.

In ragione di quanto appena esposto, per mero scrupolo difensivo, tenuto conto del particolare oggetto della controversia e del numero dei potenziali soggetti controinteressati (ad oggi forzatamente e incolpevolmente ignoti al ricorrente), si confida che, previa eventuale rimessione in termini ai sensi dell’art. 37 c.p.a. correlata all’oggettivo impedimento di fatto rappresentato, voglia essere concessa l’autorizzazione alla integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami ai sensi dell’art. 41, co. 4, c.p.a. ovvero nelle altre forme di rito che saranno all’uopo ritenute idonee (come

peraltro già disposto, per una fattispecie analoga, con decreto presidenziale della Sezione Quarta-ter n. 3084/2024 dell'8.7.2024).

Pertanto,

si chiede

che codesto ecc.mo TAR, previa concessione della invocata misura cautelare, nonché previo eventuale accoglimento della istanza formulata ai sensi degli artt. 37 e 41, co. 4, c.p.a., voglia annullare *in parte qua* i provvedimenti meglio indicati in epigrafe, secondo quanto illustrato nel ricorso, e per l'effetto ordinare all'amministrazione di procedere alla correzione del punteggio attribuito al Dott. Fabrizio Rosati e all'adozione di ogni consequenziale provvedimento volto al relativo inserimento nella graduatoria dei vincitori in oggetto; con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

Si dichiara che il presente giudizio è di valore indeterminabile e sconta un C.U. pari ad euro 650,00.

Roma, 16 settembre 2024

Avv. Roberto Colagrande
f.to digitalmente